



## CITTA' DI TORINO

### INTERPELLANZA

I DUE CAPPELLI DELL'ASSESSORE EX COMMISSARIO DEL TEATRO REGIO: UNO SPETTACOLO FINANZIATO DAI TORINESI? SECONDO ATTO.

OGGETTO:

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

#### PREMESSO CHE

- Con determina commissariale n.57 del 29/03/2021 veniva annullato il contratto sottoscritto in data 19/05/2020, a seguito di selezione pubblica, dall'allora sovrintendente Sebastian Schwarz in favore del Sig. Paolo Cascio con durata dall'1/10/2020 al 31/07/2024, con effetto dal giorno 12 aprile 2021
- In data 16 dicembre 2022 alcuni organi di stampa cittadina riportavano la notizia dell'accoglimento in primo grado, da parte del Tribunale di Torino, del ricorso di Paolo Cascio, ex Segretario Artistico del Teatro Regio, licenziato dall'allora commissario Rosanna Purchia
- La sentenza, divenuta definitiva poiché non è stato opposto ricorso, condanna la Fondazione Teatro Regio di Torino al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, oltre al rimborso delle spese processuali

#### CONSIDERATO CHE

- Il 20 gennaio 2023 veniva discussa in Consiglio Comunale l'interpellanza 535/2022 avente ad oggetto: "I DUE CAPPELLI DELL'ASSESSORE EX COMMISSARIO DEL TEATRO REGIO: UNO SPETTACOLO FINANZIATO DAI DIPENDENTI?", con cui si portava all'attenzione del Consiglio Comunale la situazione dei numerosi contenziosi avviati dai dipendenti del Teatro Regio negli anni in cui la Fondazione era amministrata dal Commissario Straordinario ora Assessore alla Cultura
- Tra i numerosi contenziosi citati ve ne sono per diverse azioni messe in atto dall'allora Commissario: quelli relativi alla revoca ad alcuni dipendenti dell'aumento di merito riconosciuto in conseguenza di accordi individuali al momento dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro (cosiddetto superminimo), revoca poi dichiarata illegittima, e quello relativo all'annullamento del contratto di lavoro del Sig. Paolo Cascio, anch'esso dichiarato illegittimo.
- Nell'interpellanza veniva richiesto alla Giunta:
  1. Per quanti contenziosi si stesse valutando il ricorso ai successivi gradi di giudizio;

2. Quali fossero le cifre che la Fondazione avrebbe dovuto pagare in caso di condanna con sentenza definitiva;
  3. Se fosse stata ravvisata o fosse ravvisabile una responsabilità amministrativa nelle decisioni assunte;
  4. Se per la tutela dell'interesse pubblico la Fondazione intendesse rivalersi sull'eventuale responsabile di tali decisioni
- In merito al contenzioso avanzato dal Sig. Paolo Cascio, nessuna delle domande ricevette una risposta dall'Assessoria Purchia

#### RILEVATO CHE

- In data 10/02/2023 venivano pubblicate le motivazioni della sentenza n. 1746/2022, relativa alla causa iscritta al n. 6345/2021 RGL, promossa dal Sig. Paolo Cascio contro la Fondazione Teatro Regio di Torino, con cui il Tribunale Ordinario Sezione di Torino condannava la Fondazione a pagare alla parte ricorrente la somma di 133.888,70 euro, oltre a 10717 euro di spese legali, a causa dell'illegittimo annullamento del contratto sottoscritto dalla Fondazione Teatro Regio in favore del Sig. Paolo Cascio
- Le motivazioni della sentenza riportano integralmente la cronologia dei fatti che hanno portato alla comunicazione, in data 12 aprile 2021, della cessazione del contratto di collaborazione professionale del Sig. Paolo Cascio.
- Il Tribunale di Torino, nelle motivazioni, si esprime in merito alla palese illegittimità della condotta attiva attuata dal Commissario della Fondazione, "valutata in relazione agli ordinari principi civilistici sulla facoltà di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, posto che l'avvenuto commissariamento dell'ente non incide sulle facoltà connesse ai rapporti giuridici in essere". Le leggi dello Stato non prevedono "poteri autorizzativi eccezionali idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive connesse ai vincoli contrattuali che impegnano la Fondazione"
- Il testo della sentenza, tra le altre cose, a pagina 4 riporta espressamente che:  
*"La successiva determina n.57 del 29/03/2020 contiene la dichiarazione di annullamento (rectius, recesso unilaterale della fondazione) del contratto in essere con il ricorrente: la Commissaria straordinaria premette di non essere stata prima informata che il Segretario Artistico Paolo Cascio aveva sottoscritto contratto a tempo determinato con qualifica di segretario artistico dall'01/10/2019 al 30/09/2020 e che, non ancora scaduto questo contratto, l'ex sovrintendente aveva concesso in data 19/05/2020 nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dalla scadenza del primo contratto e sino al 31/07/2024; detto secondo contratto è stato stipulato dall'ex sovrintendente e non appare logica e congrua la decisione di stipulare nuovo contratto (per altro per la durata di 5 anni) laddove il precedente non aveva raggiunto la sua naturale scadenza; in ogni caso tutti i contratti di collaborazione intercorsi con figure apicali all'interno della Fondazione sono stati riparametrati alla durata del mandato del Commissario stesso"*

In tali dichiarazioni, tra l'altro, non è riportato che l'incarico al Sig. Paolo Cascio era stato conferito a seguito di selezione pubblica.

E ancora:

*"Non sono in discussione la validità ed efficacia del contratto di collaborazione oggetto di causa: le considerazioni della Commissaria straordinaria circa la illogicità e non congruità della stipulazione di un nuovo contratto quando quello in corso non era ancora prossimo alla scadenza ricadono nell'ambito delle valutazioni di mera opportunità e non si traducono nella censura di vizi specifici: il contratto stipulato il 19/05/2020 è pertanto pienamente valido ed efficace, ed oggetto della controversia è esclusivamente la legittimità o meno del recesso operato"*

*dalla Fondazione prima della scadenza”*

E infine:

*“Il recesso operato ante tempus dalla Fondazione è pertanto illegittimo e costituisce inadempimento contrattuale che consente alla controparte di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti”*

#### RICORDATO CHE

- La Città di Torino eroga ogni anno alla Fondazione un contributo economico che, a titolo informativo, per le annualità 2021, 2022 e 2023 ammonta a 4 milioni di euro, soldi dei contribuenti Torinesi
- Non risulta che la Fondazione Teatro Regio ricorrerà in Appello contro la sentenza del Tribunale di Torino.

#### INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

1. Alla luce delle motivazioni della sentenza, se nel comportamento attuato in piena volontà dall'allora Commissario si possa ravvisare una responsabilità amministrativa, avendo tale comportamento cagionato un danno all'Ente
2. Se per la tutela dell'interesse pubblico la Città di Torino abbia dato mandato alla Fondazione di rivalersi sull'eventuale responsabile di tali decisioni
3. Se la liquidazione di tale importo da parte della Fondazione Teatro Regio sarà coperta dal fondo accantonamento pari a 558000 euro a copertura di eventuali costi derivanti da soccombente giudiziali, previsto nel Bilancio Consuntivo 2021 della Fondazione e menzionato in risposta all'interpellanza 535/2022, oppure se vi debba essere una sorta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci, tra i quali anche la Città di Torino
4. Se la documentazione relativa ai danni cagionati da queste liti civili sia stata o sarà trasmessa alla Corte dei Conti per le opportune valutazioni, in un'ottica di trasparenza istituzionale e di collaborazione
5. Se, visto il doppio ruolo dell'assessore ex commissario non sia il caso di prevenire eventuali conflitti di interesse sottraendo all'assessore la competenza sul Teatro Regio

Torino, 30/04/2023

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Andrea Russi